

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

numero:

61i

del:

2019-06-17

autore:

Andrea Tinti

Stefano Seppi

Circolare

Per tutti gli esercenti commercio al minuto (dettaglianti) e attività assimilate / Per tutti gli enti pubblici

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - esoneri temporanei e entrata in vigore

1 Introduzione e entrata in vigore

Come noto¹ Il c.d “Collegato alla Finanziaria 2019” ha previsto che l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:

- scatta a decorrere dall’1.1.2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
- è anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a Euro 400.000.

In merito all’individuazione del volume d’affari l’Agenzia² ha precisato che:

- nel caso in cui il soggetto **eserciti più attività**, va considerato il **volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate**, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
- per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l’obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al **volume d’affari relativo al 2018** (desumibile da rigo VE50 del mod. IVA 2019).

Ciò comporta che i soggetti che **hanno iniziato / iniziano l’attività nel 2019** sono **automaticamente esclusi dall’obbligo in esame per il 2019**, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.

Si ritiene che il citato riferimento al “*computo su base annuale*” comporti la necessità di procedere con il **ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018**.

2 Esoneri specifici temporanei

Con un decreto ministeriale³ sono stati individuati una serie di casi di esonero, per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Le seguenti fattispecie di esonero hanno **natura temporanea** in quanto con successivi decreti del Ministero dell’Economia e Finanz sono individuate le date a partire dalle quali vengono

¹ vedasi nostra circolare n. 50 del 26.4.2019

² con Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E

³ Decreto del MEF del 10.5.2019

meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi girojournalieri in oggetto⁴.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96

- a) cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- b) cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione
- c) cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72
- d) cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi
- e) cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d'antiquariato
- f) prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari
- g) cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie
- h) operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate
- i) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza
- l) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi
- m) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare
- n) cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.)
- o) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto
- p) prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di

lucro, svolgono l'attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap

- q) prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole
- r) prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni
- s) prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini
- t) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti
- u) prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti
- v) prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori
- z) prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori
- aa) prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti
- bb) cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
- cc) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
- dd) cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate
- ee) somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime
- ff) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente
- gg) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto
- hh) cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'art. 9-bis, Legge n. 66/92
- ii) prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie
- ll) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli
- mm) prestazioni aventi per oggetto l'utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici
- nn) prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici
- oo) cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limi-

tatamente a dette cessioni

pp) cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all'art. 34, DPR n. 633/72

qq) cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni

rr) abrogato

ss) prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall'Ente poste

tt) attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84

tt-bis) prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito

- le operazioni poste in essere dalle seguenti categorie di contribuenti, esonerati dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti ministeriali:

a) Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76)

b) settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78)

c) enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79)

d) esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80)

e) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80)

f) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80)

g) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80)

h) enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85)

i) utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90)

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015 ovvero:

- Servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 27.10.2015 ovvero

- Prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
- Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.
- Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale.

Per tutte tali operazioni esonerate⁵ **continua tuttavia ad essere necessaria l'annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi**⁶.

3 Esonero per operazioni marginali

Fino al 31.12.2019, possono fruire dell'esonero dalla memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi anche:

- le operazioni **collegate e connesse a quelle sopra (al punto 1) elencate** (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
- le operazioni **effettuate in via "marginale"**:
 - **rispetto a quelle sopra (al punto 1) elencate** (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
 - **rispetto a quelle per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione.**

Sono considerate "**marginali**" le operazioni i cui **ricavi / compensi sono non superiori all'1% del volume d'affari 2018**.

In merito va altresì evidenziato che tali **operazioni "marginali", esonerate** dall'invio telematico dei relativi corrispettivi, devono continuare ad essere **certificate / documentate** mediante il rilascio di **scontrino / ricevuta fiscale**⁷.

Per le operazioni (sopra elencate), per le quali non opera l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati all'Agenzia, **continua ad essere necessaria l'annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.**

3.1 Distributori di carburante / distributori automatici

Come noto, è già operativa la previsione contenuta nell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 relativa alla memorizzazione e trasmissione dei dati delle:

- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici.**

Con riferimento ai soggetti che effettuano tali operazioni, le nuove disposizioni non vanno a modificare il relativo quadro normativo di riferimento e quindi **rimangono inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti.** A favore dei **distributori di**

⁵ Art. 1, comma 2 DM 10.5.2019

⁶ di cui all'art. 24 del DPR 633/1972

⁷ vedasi Art. 1, comma 2 DM 10.5.2019

carburante è previsto un **esonero** analogo a quello previsto per le operazioni “marginali”. Infatti, per le operazioni **diverse dalle cessioni di benzina / gasolio** i distributori di carburante sono **esonerati** dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, **a condizione che** i ricavi / compensi conseguiti siano **non superiori all’1% del volume d’affari 2018**.

Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto fino al 31.12.2019 e per le operazioni ricadenti nello stesso è necessario continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale.

I predetti soggetti possono in ogni caso **scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi** all’Agenzia delle Entrate anche per tali operazioni.

3.2 Servizio mensa / bus navetta dipendenti

Recentemente l’Agenzia delle Entrate⁸ ha confermato per i seguenti due casi l’esonero dalla memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi

- il **servizio mensa ai dipendenti** con addebito di un importo forfetario per ogni pasto usufruito, poiché oltre ad essere quantitativamente marginale, rientra tra le prestazioni non soggette all’obbligo di certificazione in quanto somministrazione di alimenti e bevande resa in mensa aziendale (esclusione temporanea);
- il **servizio di trasporto per i dipendenti**, da due punti di ritrovo fino al luogo di lavoro (bus navetta) con addebito di un importo forfetario, in quanto marginale.

4 Esenzione temporanea per gli enti pubblici

Come è noto, gli enti pubblici, compresi i Comuni e loro consorzi che sono obbligati per legge a tenere una contabilità pubblica, non sono obbligati all’emissione di una ricevuta fiscale e dalla tenuta del registratore di cassa⁹.

Per enti pubblici, compresi i **Comuni e loro consorzi** e gli altri enti indicati al punto 2 della presente circolare, alla lettera qq) è quindi prevista la temporanea esenzione per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Questo in quanto con successivi decreti del Ministero dell’Economia e Finanze saranno individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in oggetto¹⁰.


Per tali operazioni esonerate¹¹ **continua tuttavia ad essere necessaria l’annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi**.¹²

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁸ risposta a interpello n. 159 del 28 maggio 2019

⁹ Art. 1 p. 22 DM 21.12.1992

¹⁰ Art. 3, DM 10.5.2019

¹¹ art. 1, comma 2 DM 10.5.2019

¹² di cui all’art. 24 del DPR 633/1972